

Camerainforma

- foglio notizie della Camera Penale Veneziana -

Venezia, li 24 Luglio 2006

n. 08



Sede: Tribunale Rialto – Tel. 041/5209155 – Fax 041/5203106

Presidente: VENEZIA – San Marco n. 4013/A – Tel. 041/5221033 – Fax 041/5200343

Segretario: VENEZIA MESTRE – via Pepe n. 84 – Tel. 041/980500 – Fax. 041/986140

ASTENSIONE DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI DAL 10 AL 21 LUGLIO 2006

Cari Amici, come ben saprete dalle comunicazioni che certamente vi sono pervenute di volta in volta dal Presidente Franchini, si è svolta dal 10 al 21 luglio 2006 l'astensione dalle udienze proclamata dagli Ordini Forensi per l'emanazione del c.d. Decreto Bersani, gravemente lesivo per la figura dell'Avvocato nella sua dignità e nella sua libertà.

Per la verità l'U.C.P.I. aveva indetto già da tempo un'astensione dal 14 al 21 per l'ulteriore atteggiamento governativo, prono ai voleri dell'A.N.M. tanto da giungere a paralizzare la pur timida riforma del Governo Berlusconi dell'Ordinamento Giudiziario che prevedeva la semplice distinzione delle funzioni e non delle carriere tra i Magistrati del PM e quelli giudicanti.

Queste ultime motivazioni dell'astensione sono state, per il vero poco pubblicizzate per l'emergenza del Decreto Bersani, tuttavia, non va dimenticato come le stesse siano di primaria importanza e rappresentino uno dei principali obiettivi dell'azione dell'U.C.P.I..

Vi è stata l'Assemblea degli iscritti il 19 luglio u.s. alla quale è intervenuto il Procuratore Capo della Repubblica di Venezia (Cons. Borraccetti), il quale ha assicurato che non vi sarebbero state iniziative di sorta nei confronti degli Avvocati che, astenendosi dai processi ne hanno provocato il rinvio e ciò anche nei casi in cui vi sia stata la trasmissione degli atti alla Procura su richiesta dei PM di udienza da parte dei Magistrati Giudicanti.

Ci auguriamo comunque che la nostra protesta possa servire almeno a mitigare grandemente gli effetti negativi del Decreto Bersani mentre, per quanto attiene la tematica fondamentale della

separazione delle carriere dei Magistrati, ed anche solo della distinzione delle funzioni, i tempi si preannunciano assai più lunghi.

CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA

A seguito della nota iniziativa assunta dalla Camera Penale Veneziana sulla “Cittadella della Giustizia”, è stata convocata per il 6 luglio scorso dal Presidente della Corte d’Appello e dal Procuratore Generale una riunione di tutte le autorità interessate ai lavori per la costruzione della “Cittadella” cui è stato inviato a partecipare il Presidente della Camera Penale.

Nel corso della citata riunione è stato fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte ed è emerso in sintesi, quanto segue:

- a) durante le attività di scavo sono stati rinvenuti delle cisterne (con conseguente inquinamento del terreno da idrocarburi e metalli pesanti) e numerosi reperti archeologici;
- b) quest’ultimi sono già stati integralmente asportati ad eccezione di alcuni frammenti di ceramica presenti all’interno di strati di riporto del terreno oggetto dell’edificazione di un nuovo corpo di fabbrica; nei prossimi due mesi si dovrebbe provvedere – secondo la previsione dei tecnici – alla completa asportazione del materiale ceramico;
- c) per quanto attiene al terreno inquinato da idrocarburi e metalli pesanti, l’ARPAV ha ultimato i controlli analitici rilevando che, nelle posizioni di terreno sottostanti alla zona in cui erano presenti le cisterne asportate, non c’è inquinamento e, dunque, i lavori di fondazione e costruzione possono essere ripresi;
- d) resta da effettuare un accertamento sul terreno sottostante la lenti di frammenti ceramici ancora da asportare, ma i tecnici sono ragionevolmente convinti che i frammenti medesimi dovrebbero aver

preservato dalle propagazioni di inquinanti il terreno;

e) a causa degli inconvenienti che si sono verificati la fine lavori del primo stralcio funzionale (che sarà destinato ad ospitare tutti gli uffici giudiziari penali) il cui termine era stato già prorogato dal 19.06.2006 al 02.11.2006 è ipotizzabile vi possa essere verso la meta del 2008 con un ritardo, dunque, di una ventina di mesi sui tempi previsti.

Al termine della riunione tutte le autorità che vi hanno partecipato hanno deciso di costituirsi in comitato permanente di controllo sulla progressione dei lavori di costruzione della “Cittadella della Giustizia”.

Possiamo, dunque, dire con soddisfazione che l’iniziativa adottata dalla Camera Penale ha colto nel segno e ci consentirà di avere progressivamente notizie certe sulla tempistica di ultimazione dei lavori della “Cittadella”.

ANCHE IL PENALISTA PUBBLICO UFFICIALE

Per il penalista un futuro da pubblico ufficiale.

Ed è una conseguenza, tra l’altro, della legge sulle indagini difensive, che ha messo nella mani dell’avvocato strumenti nuovi e più efficaci per avvicinarsi, per quanto possibile, alla posizione della pubblica accusa.

Modifiche al Codice di procedura penale volute per dare concretezza a quel principio del giusto processo inserito in Costituzione.

E che adesso hanno contribuito a provocare un’importante pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Cassazione.

E’ stata depositata l’informazione provvisoria (le motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane), con la quale i giudici hanno ritenuto che commette il reato di falso ideologico, fattispecie applicabile tipicamente ai pubblici ufficiali, illegale

che utilizza nel corso del processo dichiarazioni verbalizzate in modo scorretto. Un passo indietro.

La legge 397 del 2000, sulle investigazioni difensive, ha introdotto, tra l'altro, la possibilità per l'avvocato di raccogliere dichiarazioni da persone informate dei fatti, da utilizzare per l'attività d'indagine.

Il difensore deve poi preoccuparsi di mettere a verbale il contenuto delle dichiarazioni.

Ma cosa succede in caso di verbalizzazione "di comodo" con la chiara intenzione di favorire il cliente, omettendo di menzionare le circostanze sfavorevoli emerse (come nel caso preso in esame dell'ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite)? Rispondere alla domanda, individuando il reato, vuole dire anche qualificare limiti e doveri di una parte essenziale del processo penale.

A fronteggiarsi non erano ancora due orientamenti giurisprudenziali, ma l'intervento delle Sezioni unite è stato in un certo senso preventivo.

Da una parte, la considerazione del difensore come persona che esercita un servizio di pubblica necessità, privilegiando la funzione essenziale di tutela degli interessi processuali dell'imputato e di conseguenza l'applicazione, in caso di verbalizzazione incompleta, dell'art. 481 del codice penale, che punisce con la detenzione fino a un anno il falso ideologico in certificati, commesso da chi svolge un servizio di pubblica utilità.

Dall'altra, ed è stata di questo tenore la scelta delle Sezioni Unite, la posizione di chi vede nell'omologazione ai fini probatori tra le acquisizioni dell'accusa e quelle della difesa la derivazione della qualifica di pubblico ufficiale del legale.

Con l'applicazione dell'art. 379 e la possibile reclusione da uno a sei anni. Secca la valutazione di Ettore Randazzo, presidente dell'Unione delle

Camere Penali: "Viene deformata la funzione dell'avvocato penalista. Nel nostro codice deontologico abbiamo già previsto che se il difensore decide di verbalizzare deve verbalizzare tutto.

Ma la sanzione come falso ideologico è priva di fondamento.

Come si può parlare di omologazione tra accusa e difesa quanto a quest'ultima mancano i poteri fondamentali come quello coercitivo e di disposizione della polizia giudiziaria?".